

CONTRATTO DI LICENZA NON ESCLUSIVA PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO

CFP - CONSULENTE FINANZIARIO PROFESSIONISTA



CFP CONSULENTE
FINANZIARIO
PROFESSIONISTA

TRA

COFIP - ASSOCIAZIONE CONSULENTI FINANZIARI PROFESSIONISTI con sede in Borgo degli Studi 11, Parma (PR), Partita IVA 02721300347, rappresentata dal Presidente, Dott. Cesare Giunipero, di seguito denominata "COFIP".

-Licenziante-

E

CF _____, di seguito denominato "Professionista".

-Licenziatario-

PREMESSO

- che il Professionista ha il diritto di usufruire del marchio CFP solo se risulta essere Socio Ordinario di COFIP;
- che il Licenziatario è interessato ad acquisire una licenza non esclusiva per l'utilizzo del marchio CFP, attraverso l'utilizzo, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, di biglietti da visita e targhe da esposizione;
- che il marchio sopra citato gode di un'elevata reputazione e di un'immagine comprovata e riconosciuta a livello nazionale;

- che l'utilizzo del marchio CFP testimonia esclusivamente il rapporto di collaborazione tra COFIP e i suoi Soci Ordinari e pertanto qualsivoglia atto proveniente da quest'ultimi non è ascrivibile a COFIP;
- che COFIP ha ottenuto da Be Cube SpA la concessione all'utilizzo del marchio Consulenza Finanziaria Professionale (di seguito "CFP"), di cui quest'ultima è proprietaria.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1) DEFINIZIONI

- 1.1 Con il termine "Contratto" si intende il presente accordo in ogni sua parte, comprese le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
- 1.2 Con il termine "Attività Pubblicitarie" si intende l'utilizzo, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, di biglietti da visita e targhe da esposizione riportanti i marchi CFP.

2) LICENZA

- 2.1 Il marchio è concesso unicamente per la durata dell'anno nel quale il Professionista ha ricevuto l'accreditamento alla qualifica di CFP COFIP. La concessione del marchio si rinnova automaticamente con il rinnovo dell'accreditamento professionale che deve avvenire entro il 31/12 dell'anno successivo alla prima concessione.
- 2.2 La licenza oggetto del presente accordo deve intendersi come non esclusiva, limitatamente conferita per le sole attività di cui al punto 1.2.
- 2.3 Il Licenziatario, altresì, si impegna e si obbliga a rispettare e garantire il divieto assoluto di sub-licenza totale o parziale a terzi del marchio CFP.
- 2.4 Il Licenziatario dichiara di aver formalizzato richiesta di utilizzo del marchio per dette attività pubblicitarie, e che detta richiesta, soggetta all'approvazione del Presidente, è stata accordata.
- 2.5 L'utilizzo del marchio e del logo CFP deve in ogni caso avvenire nel pieno rispetto della guida di stile ad esso abbinata e del decoro di COFIP, tale da non ledere l'immagine e la reputazione della medesima.

3) TERMINE

- 3.1 Il Contratto avrà efficacia a partire dalla data di sottoscrizione del medesimo e per tutto l'anno nel quale il Professionista ha ricevuto l'accreditamento alla qualifica professionale. Il Licenziatario ha quindi tempo fino al 31/12 dell'anno successivo alla sottoscrizione stessa per rinnovare la licenza, secondo la modalità prevista dall'articolo 2.1. In caso contrario, tutte le attività di cui all'articolo 1.2, condotte dal Licenziatario, dovranno cessare incondizionatamente cessate.

4) GARANZIE E RESPONSABILITA'

- 4.1 Il Licenziante garantisce:
- di avere ottenuto da Be Cube SpA, l'esclusivo proprietario e titolare del marchio CFP, la concessione per l'utilizzo del marchio CFP stesso;
 - di fornire al Licenziatario tutta la documentazione, la strumentazione e le indicazioni necessarie all'uso e all'applicazione grafica del marchio licenziato.

4.2 Il Licenziatario si obbliga:

- a che l'uso del marchio CFP non leda l'immagine, il decoro e la reputazione di COFIP ossia possa gettare discredito sul suo ruolo istituzionale, a pena dell'esercizio di tutte le azioni per la cessazione del fatto lesivo e fatto salvo il risarcimento del danno;
- a garantire di tenere manlevata e indenne COFIP da qualsiasi obbligo risarcitorio derivante dall'utilizzo del marchio CFP, non potendo e non dovendo COFIP essere in alcun modo responsabile per eventuali danni di qualsiasi specie e natura risultanti da un utilizzo indebito e scorretto del marchio CFP;
- a garantire e tenere manlevata e indenne COFIP da qualsiasi ipotesi di responsabilità diretta e/o indiretta, derivante da danni provocati a terze persone o cose, dai difetti, dai malfunzionamenti impliciti e/o espliciti sussistenti o sopravvenuti e dalla messa in circolazione e/o dall'uso proprio e/o improprio dei prodotti e/o servizi commercializzati, per i quali intervenga la spendita del nome e del marchio/logotipo CFP in forza del presente Contratto, non potendo e non dovendo COFIP essere in alcun modo chiamata a rispondere, né in via esclusiva né in via solidale, di obblighi risarcitori verso i terzi e verso lo stesso licenziatario per danni di qualsiasi specie natura ed entità.

4.3 Non sono in alcun caso e a qualsiasi titolo o per qualsiasi ragione riconducibili e/o riferibili e/o imputabili a COFIP le opinioni, le espressioni o i giudizi, formulati diffusi e utilizzati dal licenziatario in qualsiasi forma e modalità, veritieri o non veritieri, ma comunque eccedenti i limiti delle attività pubblicitarie concordate ed autorizzate e disciplinate dal presente Contratto; qualora tali fattispecie siano tali da configurare qualsivoglia ipotesi di responsabilità di qualsiasi natura e, quindi, ipotesi di risarcimento di danni a persone o cose, diretti o indiretti, prevedibili o imprevedibili, il licenziatario si obbliga sin da ora a garantire e tenere manlevata e indenne COFIP dal pagamento di indennizzi, dal rimborso di spese o dal riconoscimento di altre pretese da parte di terzi, rispondendo in prima persona, in ogni sede nei confronti degli stessi.

4.4 Qualora da tali attività eccedenti i contenuti concordati delle attività pubblicitarie, derivino, altresì, ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 4.2, danni diretti o indiretti, patrimoniali e non patrimoniali di qualsiasi natura al buon nome, all'immagine, alla reputazione, di COFIP, quest'ultima, ferma restando la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi del successivo art. 5, si riserva di agire in ogni sede per la tutela dei propri interessi e per la cessazione del fatto lesivo, e fatto salvo e impregiudicato il risarcimento del danno.

5) RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

5.1 Il presente contratto prevede che il Licenziatario cessi con effetto immediato qualsivoglia utilizzo del marchio e/o logotipo CFP nelle seguenti ipotesi:

- mancato rinnovo dell'accreditamento di cui all'art. 2.1;
- utilizzo indebito del marchio in tutte le ipotesi di cui all'art. 4;
- esercizio o ripresa dell'esercizio di professioni riservate per legge, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di Promotore Finanziario, Consulente Finanziario Indipendente e Agente in attività finanziaria/Mediatore Creditizio.

- dichiarazione di fallimento o di insolvenza o coinvolgimento del Licenziatario in un procedimento di liquidazione: in tal caso il Licenziante potrà immediatamente recedere dal presente contratto senza che al Licenziatario spetti alcun diritto di restituzione di somme già pagate ovvero indennizzi o risarcimenti di sorta.

5.2 Tutte le obbligazioni assunte dalle parti con il presente Contratto hanno carattere essenziale e formano un unico inscindibile contesto, tale che, per patto espresso, l'inadempienza di una soltanto di dette obbligazioni determina la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c.

6) FORO COMPETENTE

6.1 Per qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Parma.

7) DICHIARAZIONI FINALI

7.1 I diritti e le obbligazioni sorti in base al presente Contratto non sono cedibili a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte.

7.2 Qualora una qualsiasi clausola del presente contratto fosse dichiarata invalida tale dichiarazione non inficerà la validità di tutte le altre clausole del presente Contratto.

7.3 Le parti dichiarano di aver preso piena conoscenza dell'esatto contenuto di tutte le clausole del presente Contratto, danno atto di averle liberamente ed integralmente negoziate tra di loro, e le approvano specificamente e nel loro insieme.

7.4 Le parti dichiarano espressamente di approvare specificamente le clausole di cui agli artt. 4, 5, 6 del presente contratto ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Qualunque modifica del presente contratto non potrà avere luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

7.5 Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

Data ____/____/____

p. COFIP

Il presidente



p. il Commercialista _____